

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-4051 del 14/07/2025
Oggetto	Rinnovo concessione di occupazione area demaniale ad uso parcheggio COMUNE: Lizzano in Belvedere loc. Vidiciatico (Bo) CORSO D'ACQUA: rio Gurione (tombato) TITOLARE: Condominio 2 Giugno n.8 CODICE PRATICA N. BO14T0157/22RN
Proposta	n. PDET-AMB-2025-4213 del 14/07/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	LEONARDO PALUMBO

Questo giorno quattordici LUGLIO 2025 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, LEONARDO PALUMBO, determina quanto segue.

AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA

OGGETTO: rinnovo concessione di occupazione area demaniale ad uso parcheggio

COMUNE: Lizzano in Belvedere loc. Vidiciatico (Bo)

CORSO D'ACQUA: rio Gurione (tombato)

TITOLARE: Condominio 2 Giugno n.8

CODICE PRATICA N. BO14T0157/22RN

IL DIRIGENTE

richiamate le seguenti norme e relativi provvedimenti che istituiscono enti ed attribuiscono funzioni e competenze in materia di demanio idrico:

- la L.R. n. 44/1995 e ss.mm.e ii, che istituisce l'Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente (ARPA) e riorganizza le strutture preposte ai controlli ambientali ed alla prevenzione collettiva;
- la L.R. n. 13/2015 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", che modifica la denominazione di ARPA in ARPAE "Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia" e le assegna nuove funzioni in materia di ambiente ed energia; in particolare quelle previste all'art. 16, comma 2 e all'art. 14, comma 1, lettere a) e f), di concessione, autorizzazione, analisi, vigilanza e controllo delle risorse idriche e dell'utilizzo del demanio idrico, precedentemente svolte dai Servizi Tecnici di Bacino regionali (STB), ai sensi dell'art. 86 e 89 del Decreto Legislativo (DLgs) N. 112/98 e dell'art. 140 e 142 della LR n. 3/1999;
- la DGR n. 453/2016 che fissa al 01/05/2016 l'inizio da parte di ARPAE delle funzioni attribuite in materia di risorse idriche e demanio idrico;
- la DGR n. 2363/2016 che impartisce le prime direttive per il coordinamento delle Agenzie Regionali di cui agli Artt. 16 e 19 della L.R. n. 13/2015, per l'esercizio unitario e coerente delle funzioni ai sensi dell'Art. 15 comma 11 della medesima Legge;

- la DGR n. 2291/2021 di approvazione della revisione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE proposto dal Direttore Generale dell'Agenzia con Delibera n. 130/2021 che descrive l'organigramma aggiornato delle Aree Autorizzazioni e Concessioni con competenze sull'esercizio delle funzioni in materia di demanio idrico;
- la Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 94/2023 di revisione dell'assetto organizzativo analitico dell'Agenzia;
- la Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 26/2024 che istituisce gli incarichi di funzione in applicazione del CCNL Comparto Sanità;
- la Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 103/2024 che conferisce l'incarico dirigenziale di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana a Leonardo Palumbo;
- la Determina del Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana n. 406/2024 che con decorrenza dal 01/06/2024 approva la modifica dell'assetto organizzativo di dettaglio dell'Area e conferisce gli Incarichi di Funzione, con particolare riferimento al Polo specialistico Demanio idrico Acque e Suoli con delega alla firma degli atti a rilevanza amministrativa;

viste le seguenti norme in materia di gestione dei corsi d'acqua, opere idrauliche, demanio idrico e disciplina dei procedimenti di concessione demaniali:

- Il Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523 e s.m.i.;
- la Legge 23 dicembre 2000, n. 388;
- la Legge Regionale 14 aprile 2004, n. 7;
- la Legge Regionale 6 marzo 2007, n. 4;
- la deliberazione della Giunta Regionale 18 Maggio 2009, n. 667 recante "Disciplinare tecnico per la manutenzione ordinaria dei corsi d'acqua naturali ed artificiali e delle opere di difesa della costa nei siti della Rete Natura 2000 (SIC e ZPS)";

considerato che in riferimento alle procedure relative alle concessioni d'uso del Demanio idrico:

- con la LR n.7/2004, si è provveduto a disciplinare il procedimento amministrativo finalizzato al rilascio del

titolo concessorio, determinando le tipologie di utilizzo e i relativi canoni da applicare;

- con DGR n. 2363/2016 e 714/2022 sono state definite le direttive di coordinamento delle Agenzie Regionali e di semplificazione dei procedimenti relativi ai provvedimenti di utilizzo del demanio idrico, ai sensi della LR n. 13/2015;

preso atto che in merito agli oneri dovuti per l'utilizzo del demanio idrico la Regione Emilia Romagna ha emanato le seguenti disposizioni:

- la DGR 18 Giugno 2007, n. 895 recante "Modificazioni alla disciplina dei canoni di concessione delle aree del demanio idrico ai sensi dell'art. 20, comma 5 della L.R. 7/2004";
- la DGR 29 Giugno 2009, n. 913 recante "Revisione canoni del demanio idrico ex art. 20, comma 5 della L.R. 7/2004";
- la DGR 11 Aprile 2011, n. 469 recante "Revisione canoni del demanio idrico ex art. 20, comma 5 della L.R. 7/2004";
- la DGR 17 Febbraio 2014, n. 173 recante "Revisione canoni del demanio idrico ex art. 20, comma 5 della L.R. 7/2004";
- la L.R. n. 2/2015 art. 8 recante "Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico" ;
- la DGR 28 Ottobre 2021, n. 1717 recante "Disposizioni per la rideterminazione, specificazione dei canoni per l'utilizzo di acqua pubblica, semplificazione dei canoni di concessione delle aree del demanio idrico e disposizione per attuare la piantumazione di nuovi alberi nelle aree demaniali".

Richiamata la determinazione n.1502 del 27/03/2018 (proc. BO14T0157/VR17) con cui si volturava al Condominio 2 Giugno n.8 C.F. 91401830376 sito in comune Lizzano in Belvedere loc. Vidiciatico (Bo), con sede legale in Vergato (Bo), Piazza IV Novembre n.4/b in persona del legale rappresentante pro tempore, la concessione di occupazione demaniale ad uso parcheggio di mq 34,16 sul soprassuolo del rio Gurione (tratto tombato), in area catastalmente identificata al Foglio 38 mappale 183, già rilasciata con determina regionale n. 6028 del 15/05/2015 proc. BO14T0157, con scadenza il 31/05/2021;

vista l'istanza acquisita al protocollo PG 2022.35514 del 03/03/2022 (Procedimento BO14T0157/22RN), con cui il medesimo Condominio chiede il rinnovo della medesima concessione senza modifiche dell'occupazione;

dato atto che a seguito della pubblicazione della domanda di concessione sul BURERT n.82 del 30/03/2022 non sono state presentate osservazioni nè opposizioni al rilascio della concessione;

verificato che la concessione non è ubicata all'interno del Sistema regionale delle aree protette e pertanto non rientra nel campo di applicazione della DGR 30 luglio 2007 n. 1191;

preso atto della mancata trasmissione da parte dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza e Protezione Civile della Regione Emilia-Romagna distretto Reno, del parere di competenza richiesto ai sensi del R.D. 523/1904 con n. protocollo .2022.52688 del 30/03/2022 e successivo sollecito del 07/03/2025 con n. prot. 2025.43894, **che pertanto si intende acquisito in senso favorevole**, confermando le prescrizioni del nulla osta idraulico rilasciato con determina regionale n.6028 del 15/05/2015 (proc. BO14T0157), oggetto di rinnovo, ai sensi dell'art. 17-bis della Legge 241/1990 applicato nei termini previsti dalla DGR 714/2022;

considerato che l'uso per il quale è richiesta la concessione è per parcheggio condominiale, ai sensi della L.R. 7/2004 art. 20 comma 3 lett.b);

preso atto che per le annualità da 2019 a 2024 è stata versata solo una quota parte del canone annuale dovuto di € 248,16 come fissato al punto 4) della determinazione n.1502 del 27/03/2018 (proc. BO14T0157/VR17);

dato altresì atto che per l'anno 2025 è già stato corrisposto l'importo di € 141,73;

verificato pertanto che sono stati effettuati i seguenti pagamenti degli oneri dovuti antecedentemente il rilascio della concessione:

- delle spese d'istruttoria di € 75,00;
- del canone 2025 per la quota parte di € 80,31;
- della quota parte a saldo dei canoni da 2019 a 2024 per l'importo complessivo di € 297,17, comprensivo di interessi legali e aggiornamento Istat;
- dell'adeguamento del deposito cauzionale per l'importo di € 4,00, già versato per € 246,00 a garanzia della

determina regionale n. 6028 del 15/05/2015 (proc. B014T0157);

preso atto dell'avvenuta sottoscrizione per accettazione del disciplinare di concessione in coda al presente atto da parte del Concessionario in data 07/07/2025, assunta agli atti con PG.2025.123070 del 08/07/2025;

preso atto dell'istruttoria eseguita dal funzionario della Struttura all'uopo incaricato, come risultante dalla documentazione conservata agli atti.

Attestata la regolarità amministrativa,

visto il D.lgs. 33/2013 e s. m. i. ed il piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza Arpae,

DETERMINA

richiamate tutte le considerazioni espresse in premessa,

1) di rilasciare al Condominio 2 Giugno n.8 C.F. 91401830376 sito in comune Lizzano in Belvedere loc. Vidiciatico (Bo), con sede legale in Vergato (Bo), Piazza IV Novembre n.4/b in persona del legale rappresentante pro tempore, il rinnovo della concessione di occupazione demaniale ad uso parcheggio di mq 34,16 sul soprassuolo del rio Gurione (tratto tombato), in area catastalmente identificata al Foglio 38 mappale 183, già rilasciata con determina regionale n. 6028 del 15/05/2015 proc. B014T0157;

2) di stabilire che la concessione ha decorrenza dalla data di adozione del presente atto e **durata sino al 31/12/2030** ed il Concessionario qualora intenda protrarre l'occupazione oltre il termine concesso, dovrà esplicitamente presentare domanda di rinnovo prima della scadenza.

3) di stabilire che le condizioni da osservarsi per l'utilizzo del bene demaniale, sono contenute nel Disciplinare in coda alla presente Determinazione dirigenziale;

4) di stabilire che le ulteriori condizioni e prescrizioni tecniche da osservarsi per l'utilizzo del bene demaniale sono contenute nel Disciplinare tecnico della determina regionale n.6028 del 15/05/2015 (proc. B014T0157), oggetto di rinnovo;

5) di stabilire che **il canone annuale** ad uso parcheggio di mq 34,16, calcolato in applicazione dell'art. 20 della L.R. 7/2004 e ss.mm.e ii. secondo gli aggiornamenti delle Delibere regionali citate in premessa e dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015, **è rideterminato in € 222,04 per l'anno 2025**, importo

versato anticipatamente all'adozione del presente atto in favore di "Regione Emilia-Romagna - Demanio idrico";

6) di dare atto che a riconoscimento dei diritti derivanti dalla presente concessione, è stato corrisposto l'importo di € 297,17 a saldo del maggiore importo dovuto per i canoni da 2019 a 2024, comprensivo di interessi legali e aggiornamento Istat, versati anticipatamente all'adozione del presente atto in favore di "Regione Emilia-Romagna - Demanio idrico";

7) di stabilire che i canoni annuali successivi al 2025, saranno rivalutati automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT e disponibili sul relativo sito istituzionale alla data del 31 dicembre di ogni anno (fatto salvo l'eventuale aggiornamento o rideterminazione dell'importo effettuato mediante apposita DGR, ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015);

8) di stabilire che il concessionario dovrà:

- corrispondere i canoni annui per la concessione, successivi al 2025, entro il 31 marzo dell'anno in corso di concessione, applicando le rivalutazioni e gli aggiornamenti di cui al punto precedente;

- effettuare tutti i versamenti relativi ai canoni utilizzando l'avviso di pagamento PagoPa inviato dall'amministrazione o in alternativa attraverso il sistema di pagamento online dal sito payer.lepida.net (Nuovo pagamento / livello territoriale: Regionale / Ente: Regione Emilia-Romagna / Servizio: Canoni concessioni demaniali);

- trasmettere alla Struttura concedente copia di attestazione e ricevuta dell'avvenuto pagamento del canone annuale e di tutti i versamenti effettuati per il rilascio e l'esercizio della concessione;

9) di avvertire che, in mancanza di pagamento delle somme sopra specificate entro il termine indicato, saranno dovuti gli interessi di legge e questa Amministrazione dovrà attivare le procedure per il recupero del credito;

10) di dare atto che il **deposito cauzionale**, ai sensi della L.R. 2/2015 stabilito nell'importo minimo di € 250,00, già versato per l'importo di € 246,00 a garanzia della determinazione regionale n.6028 del 15/05/2015 (proc. B014T0157) in favore di Regione Emilia Romagna, è stato adeguato per la cifra di € 4,00, versata anticipatamente all'adozione del presente atto in favore di "Regione Emilia-Romagna - Demanio idrico";

11) di dare atto che l'importo dell'imposta di registro dovuta è inferiore a € 200,00, secondo quanto stabilito dal D.L. n.104 del 12/09/2013 convertito con modificazioni in Legge n. 128 del 8/11/2013 e pertanto la registrazione andrà effettuata solo in caso d'uso, ai sensi degli artt. 2 e 5 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e della Circolare del Ministero delle Finanze n. 126 del 15.05.98;

12) di dare atto che il responsabile del procedimento è il titolare dell'Incarico di Funzione del Polo specialistico Demanio Idrico Acque e Suoli - Ubaldo Cibir;

13) di stabilire che la presente Determinazione dirigenziale dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza;

14) di notificare il presente provvedimento al Richiedente e di inviarne copia al Servizio sicurezza territoriale e Protezione civile distretto Reno, per gli aspetti di competenza;

15) di dare atto che si è provveduto all'assolvimento degli obblighi di pubblicazione e trasparenza sul sito di Arpa alla voce Amministrazione Trasparente, come previsto dal Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza, ai sensi dell'art. 7 bis comma 3 D.lgs. 33/2013 e s. m. i.;

16) di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi del D.Lgs. n. 104/2010 art. 133 comma 1 lettera b), nel termine di 60 giorni al Tribunale delle acque pubbliche e al Tribunale superiore delle acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144 del R.D. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, dinanzi all'Autorità giurisdizionale amministrativa entro 60 giorni dalla notifica.

Leonardo Palumbo

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi, le condizioni e le prescrizioni tecniche alle quali è vincolata la concessione di occupazione demaniale richiesta da

TITOLARE: Condominio 2 Giugno n.8 C.F. 91401830376 sito in comune Lizzano in Belvedere loc. Vidiciatico (Bo), con sede legale in Vergato (Bo), Piazza IV Novembre n.4/b

Art. 1

COMUNE: Lizzano in Belvedere loc. Vidiciatico (Bo)

CORSO D'ACQUA: rio Gurione (tombato)

COORDINATE CATASTALI: Foglio 38 Mappale 183

TIPO DI CONCESSIONE: rinnovo concessione per occupazione demaniale ad uso parcheggio condominiale di mq 34,16

PROCEDIMENTO: BO14T0157/22RN su istanza acquisita al PG 2022.35514 del 03/03/2022

Art. 2

Condizioni generali

Il presente Disciplinare tecnico è rilasciato per l'occupazione demaniale e l'esecuzione delle opere in oggetto secondo l'ubicazione le modalità indicate nei disegni e con le ipotesi istituite nel progetto allegato alla domanda suddetta, nei limiti delle disponibilità dell'Amministrazione, salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi. L'utilizzo del bene demaniale dovrà essere esclusivamente quello indicato nel presente atto.

Il Concessionario è obbligato a provvedere alla conservazione del bene concesso e ad apportare, a proprie spese, le modifiche e migliorie eventualmente prescritte dall'Amministrazione concedente a tutela degli interessi pubblici e dei diritti privati.

La presente concessione viene rilasciata unicamente per gli aspetti demaniali, indipendentemente dagli obblighi e dalle normative previste dalle leggi vigenti o dalle condizioni che possono venire richieste da altre Amministrazioni competenti ed è vincolata a tutti gli effetti alle disposizioni di legge in materia di polizia idraulica.

Il Concessionario è obbligato a munirsi di tutte le autorizzazioni e i permessi connessi allo specifico utilizzo per cui l'area viene concessa.

Il Concessionario è esclusivamente responsabile per qualunque lesione che, nell'esercizio della presente concessione, possa essere arrecata ai diritti dei terzi. Il risarcimento per gli eventuali danni che fossero arrecati a

terzi per l'opera assentita saranno a totale carico del Concessionario.

Tutte le opere inerenti e conseguenti al presente disciplinare tecnico saranno a carico esclusivamente del Concessionario.

Art. 3

Variazioni alla concessione e cambi di titolarità

Non può essere apportata alcuna variazione all'estensione dell'area concessa, come individuata nella cartografia allegata, e alla destinazione d'uso né può essere modificato lo stato dei luoghi senza preventiva autorizzazione della Amministrazione concedente.

La concessione si intende rilasciata al soggetto ivi indicato; qualora intervenga la necessità di effettuare un cambio di titolarità, questo dovrà essere formalizzato con apposita istanza alla scrivente Struttura entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento e tutti gli oneri derivanti dal presente atto dovranno essere assunti dal nuovo Concessionario.

Art.4

Durata e rinnovo della concessione

La concessione ha efficacia dalla data di adozione dell'atto e la scadenza, ai sensi dell'art. 17 della LR n.7/2004, è fissata al 31/12/2030. L'Amministrazione concedente ha facoltà, in ogni tempo, di procedere, ai sensi dell'art. 19, comma 1, L.R. 7/2004, alla revoca della stessa, qualora sussistano motivi di sicurezza idraulica, ragioni di pubblico interesse generale e, comunque, al verificarsi di eventi che ne avrebbero determinato il diniego; in tal caso si procederà ad ordinare la riduzione in pristino dello stato dei luoghi senza che il Concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo. Il Concessionario qualora intenda protrarre l'occupazione oltre il termine concesso, dovrà esplicitamente presentare domanda di rinnovo prima della scadenza e versare il conseguente canone annuo, nei termini indicati dall'art. 18 della LR n.7/2004.

Art. 5

Rinuncia e cessazione dell'occupazione demaniale

Qualora il Concessionario non intenda procedere al rinnovo della concessione, dovrà darne comunicazione alla scrivente Struttura prima della scadenza della stessa.

Il Concessionario che voglia esercitare la rinuncia alla concessione, dovrà farlo obbligatoriamente, entro la scadenza della concessione. In tal caso, l'obbligo del pagamento del

canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione della rinuncia da parte della scrivente.

Alla cessazione dell'occupazione, per qualunque causa determinata, il Concessionario ha l'obbligo di ripristinare lo stato dei luoghi nei modi e nei tempi indicati dall'Amministrazione concedente. Qualora il Concessionario non provvedesse, l'Amministrazione può provvedere d'ufficio all'esecuzione in danno dell'interessato.

Art.6

Canone annuo e Cauzione

Il Concessionario è tenuto a corrispondere alla Regione Emilia-Romagna il canone annuo secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione, di cui il presente Disciplinare è parte integrante.

Il Concessionario è tenuto a corrispondere alla Regione Emilia-Romagna il deposito cauzionale a garanzia degli obblighi e delle condizioni derivanti dalla presente concessione, secondo le modalità e l'importo ivi indicati. Alla cessazione, per qualsiasi motivo, della concessione, il deposito cauzionale verrà restituito a seguito di domanda scritta da parte dell'ex concessionario, previa verifica dell'ottemperanza agli obblighi inerenti il pagamento del canone annuo e il ripristino dei luoghi.

Art.7

Vigilanza e violazioni agli obblighi di concessione

Il Concessionario è tenuto a consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale dell'Amministrazione concedente e agli addetti al controllo ed alla vigilanza.

La destinazione d'uso diversa da quella concessa, il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare, il mancato pagamento di due annualità, nonché la sub-concessione a terzi comportano la decadenza della concessione a norma dell'art. 19 comma 2, L.R. 7/2004

L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione sono punite con sanzione amministrativa come stabilito dal comma 1 dell'art. 21, L.R. 7/2004.

Art.8

Condizioni e prescrizioni tecniche

Il Concessionario è tenuto inoltre al rispetto delle specifiche condizioni e prescrizioni tecniche da osservarsi per la realizzazione delle opere e l'utilizzo del bene demaniale contenute nel Disciplinare tecnico della determina regionale n.6028 del 15/05/2015 (proc. B014T0157), oggetto di rinnovo.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.